

## IVA

---

# ***Soluzioni rapide in materia di IVA proposte dalla Commissione europea***

di **Marco Peirola**

In un [precedente intervento](#) è stato ricordato che, nel passaggio al regime definitivo dell'IVA negli scambi intraunionali di beni, la Commissione europea, con il doc. COM(2017) 566 del 4 ottobre 2017, ha approvato una proposta di Direttiva che modifica la [Direttiva n. 2006/112/CE](#) introducendo:

- il **concetto di “soggetto passivo certificato”**, modellato sulla nozione di “operatore economico autorizzato” in ambito doganale, che attesta uno specifico *status* attribuito alle imprese affidabili;
- una serie di **“soluzioni rapide”** riguardanti: (i) la semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del **“call-off stock”** (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”); (ii) il riconoscimento del **numero di identificazione IVA del cessionario** quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione IVA della cessione intraunionale di beni; (iii) la semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle **vendite “a catena”** (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”);
- gli **istituti giuridici che caratterizzano il funzionamento del sistema definitivo dell'IVA**, vale a dire il **principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione** e lo **“sportello unico”** che consentirà ai fornitori di dichiarare l'IVA dovuta sulle cessioni intraunionali nel loro Stato membro di appartenenza.

Con specifico riguardo alle **“soluzioni rapide”**, le stesse sono volute dal Consiglio europeo, che nel doc. n. 14257/16 del 9 novembre 2016 ha fornito alla Commissione le **linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di IVA applicabili alle operazioni transfrontaliere**.

In merito al regime del **call-off stock**, il Consiglio ha:

- osservato che esistono **differenze** nella disciplina applicata dagli Stati membri all'accordo di *call-off stock* nell'ambito del commercio transfrontaliero, che ricorre quando il venditore trasferisce uno *stock* di beni presso un deposito a disposizione di un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all'atto della loro estrazione dal deposito;
- rilevato che, in assenza di norme armonizzate per il *call-off stock* a livello unionale, le divergenze tra le disposizioni nazionali che consentono la semplificazione della registrazione, del trattamento e della dichiarazione IVA relativi ad accordi di questo tipo possono portare a maggiori costi amministrativi e di adempimento per le imprese

- e ostacolare adeguati controlli fiscali da parte delle Autorità degli Stati membri;
- invitato la Commissione ad analizzare e proporre il modo in cui modificare le attuali norme al fine di consentire un'**applicazione più uniforme** nella UE della semplificazione per il *call-off stock*.

Per quanto riguarda le modifiche al **numero di identificazione IVA negli scambi intraunionali di beni**, il Consiglio ha:

- invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a modificare le pertinenti disposizioni della [Direttiva n. 2006/112/CE](#) in modo tale che il **numero di identificazione IVA valido** del soggetto passivo o dell'ente non soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, costituisca una **condizione sostanziale aggiuntiva** per l'applicazione dell'esenzione relativa alle cessioni di beni intra-UE;
- rilevato che l'obbligo del numero di identificazione IVA valido dovrebbe contribuire ulteriormente al miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei dati inseriti nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), di fondamentale importanza per gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA;
- chiesto agli Stati membri di proseguire gli sforzi volti sia a migliorare la qualità dei dati utilizzati per l'identificazione dei soggetti passivi IVA, sia a mantenere tali dati precisi e aggiornati, invitando gli Stati membri a procedere ad uno scambio delle "migliori prassi" riguardanti le procedure di registrazione e cancellazione dall'archivio VIES.

Rispetto alle **vendite "a catena"**, il Consiglio ha:

- preso atto dei problemi pratici incontrati dalle Autorità fiscali degli Stati membri e dalle imprese nell'applicare le norme relative alle operazioni "a catena", comprese le operazioni triangolari, a causa della **mancata armonizzazione** e delle divergenze esistenti tra gli Stati membri riguardo all'interpretazione della locuzione "spediti o trasportati da o per conto di";
- invitato la Commissione ad analizzare e proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi idonei a garantire una maggiore certezza del diritto e un'applicazione armonizzata delle norme in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni "a catena";
- rilevato che i criteri uniformi dovrebbero essere basati sulle pratiche nazionali più adatte all'obiettivo perseguito.

Una quarta "soluzione rapida", contenuta nel doc. COM(2017) 568 del 4 ottobre 2017 con il quale la Commissione ha approvato una proposta di Regolamento che modifica il [Reg. UE n. 282/2011](#), è diretta ad armonizzare e semplificare le norme in materia di **prova delle cessioni intraunionali di beni** (misura applicabile solo ai "soggetti passivi certificati").

Anche questo intervento è voluto dal Consiglio, il quale ha:

- preso atto dei lavori finora svolti dalla Commissione in relazione alla prova della spedizione o del trasporto di beni verso altro Stato membro necessaria per esentare dall'IVA le cessioni intra-UE;
- ritenuto che un maggiore livello di certezza del diritto per le imprese in regola con gli adempimenti fiscali faciliterebbe le loro operazioni e che sarebbero particolarmente utili ulteriori modifiche in merito al regime di esenzione delle cessioni intra-UE;
- invitato la Commissione a continuare ad esplorare le possibilità di pervenire ad una **disciplina comune sulle prove documentali** necessarie per beneficiare dell'esenzione in esame.



OneDay Master

## LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)